



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2213

Disposizioni per il sostegno all'agroecologia e per la tutela del settore agricolo, forestale e rurale

18/12/2022 - 06:10

1. DDL S. 2213 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2213
XVIII Legislatura

Disposizioni per il sostegno all'agroecologia e per la tutela del settore agricolo, forestale e rurale
Titolo breve: *Disposizioni per il sostegno dell'agroecologia*

Iter

15 giugno 2022: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.2213

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Fabrizio Trentacoste](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Patty L'Abbate](#) ([M5S](#)), [Gianluca Castaldi](#) ([M5S](#)), [Elvira Lucia Evangelista](#) ([M5S](#)), [Giorgio Fede](#) ([M5S](#)), [Gianluca Ferrara](#) ([M5S](#)), [Agnese Gallicchio](#) ([M5S](#)), [Barbara Guidolin](#) ([M5S](#)), [Cinzia Leone](#) ([M5S](#)), [Pietro Lorefica](#) ([M5S](#)), [Alessandra Maiorino](#) ([M5S](#)), [Raffaele Mautone](#) ([M5S](#)), [Gisella Naturale](#) ([M5S](#)), [Emma Pavanelli](#) ([M5S](#)), [Vincenzo Presutto](#) ([M5S](#)), [Sergio Puglia](#) ([M5S](#)), [Sergio Romagnoli](#) ([M5S](#)), [Junio Valerio Romano](#) ([M5S](#)), [Sergio Vaccaro](#) ([M5S](#)), [Orietta Vanin](#) ([M5S](#))

[Saverio De Bonis](#) ([FIBP-UDC](#)) (aggiunge firma in data 8 giugno 2022)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **11 maggio 2021**; annunciato nella seduta n. 325 del 12 maggio 2021.

Classificazione TESEO

ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA , AGRICOLTURA BIOLOGICA ,
PRODUZIONE AGRICOLA , SILVICOLTURA

Articoli

AMBIENTE (Artt.1, 4, 9), TUTELA DELLA SALUTE (Art.1), IMPRESE AGRICOLE (Art.3), ZOOTECNIA E ALLEVAMENTO (Art.3), DECRETI MINISTERIALI (Artt.3, 4, 5, 7, 8, 9), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Artt.3, 5, 7, 8, 9), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.4, 6), ARMA DEI CARABINIERI (Artt.4, 10), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.4), INFORMAZIONE (Art.4), RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (Art.4), MARCHI DI QUALITA' GARANZIA E IDENTIFICAZIONE (Art.5), AGEVOLAZIONI FISCALI (Art.6), CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA) (Art.7), AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA) (Art.7), AGENZIA DELLE ENTRATE (Art.8), DEDUZIONI E DETRAZIONI (Art.8), DIVIETI (Art.9), INSETTICIDI E PESTICIDI (Art.9), PARCHI

NAZIONALI E RISERVE NATURALI (Art.9), GUARDIE FORESTALI (Art.10), REGIONI A STATUTO SPECIALE (Art.10), PROVINCE AUTONOME (Art.10), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.11)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Fulvia Michela Caligiuri](#) (FIBP-UDC) (dato conto della nomina il 19 ottobre 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla [9^a Commissione permanente \(Agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede **redigente** il 22 luglio 2021. Annuncio nella seduta n. 350 del 22 luglio 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 10^a (Industria), 12^a (Sanita'), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2213

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2213

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TRENTACOSTE**, **L'ABBATE**, **CASTALDI**, **EVANGELISTA**, **FEDE**, **FERRARA**, **GALLICCHIO**, **GUIDOLIN**, **LEONE**, **LOREFICE**, **MAIORINO**, **MAUTONE**, **NATURALE**, **PAVANELLI**, **PRESUTTO**, **PUGLIA**, **ROMAGNOLI**, **ROMANO**, **VACCARO** e **VANIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 2021

Disposizioni per il sostegno all'agroecologia e per la tutela del settore agricolo, forestale e rurale
Onorevoli Senatori. - Secondo il rapporto « Agroecologia e politica agricola comune (PAC) » del 2020 del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), l'agroecologia rappresenta un approccio integrato, sviluppato dal 1920 e affermatosi a partire dagli anni Ottanta, che applica contemporaneamente concetti e principi ecologici e sociali alla progettazione e alla gestione dei sistemi alimentari e agricoli, con lo scopo di renderli meno dipendenti da *input* esterni (materia ed energia), attraverso l'utilizzo delle sinergie biologiche dell'ecosistema in cui l'attività agricola è inserita. L'agroecologia, dunque, costituisce un modello in grado di soddisfare i principali requisiti di sostenibilità del sistema agroalimentare, nonché un sistema in grado di assicurare, nello stesso tempo, la produzione di cibo in linea con il rispetto dell'ambiente, della salute e dei diritti degli agricoltori e dei consumatori. Per tale ragione, il paradigma dell'agroecologia è sempre più celebrato dal mondo produttivo, dalle istituzioni, dai ricercatori e da molteplici soggetti, individui o organizzazioni, attivamente coinvolti nelle iniziative del comparto primario.

Tra i vari obiettivi perseguiti dal presente disegno di legge, si intende introdurre il divieto dei fitofarmaci più inquinanti e incentivare la progressiva conversione a un modello rurale « agroecologico » in tutto il territorio nazionale, perseguendo, altresì, il mantenimento del menzionato modello rurale. L'uso indiscriminato, e spesso abusato, di pesticidi, infatti, rappresenta un fattore di rischio elevato per l'ecosistema. Il glifosate, ad esempio, è notoriamente tossico per l'ambiente e per la vita acquatica. Tra le precauzioni d'uso dei diserbanti basati sul principio attivo del glifosate vi è, invero, il tassativo divieto di irrorare i bordi dei corsi d'acqua e delle zone umide, a causa della connessa accertata tossicità, anche a basse concentrazioni, sugli organismi acquatici. Eppure le irrorazioni con questo principio attivo, che vengono effettuate lungo le strade, le linee ferroviarie o in campo agricolo, non si fermano di certo di fronte a canali e a collettori posti ai lati dei tracciati. È ormai ampiamente dimostrato come la perdita della biodiversità, causata dall'uso dei pesticidi, incida sulla produttività agricola. Inoltre, l'uso dei pesticidi contribuisce a provocare il fenomeno della desertificazione dei suoli, esponendo le scarpate sottoposte al diserbo (a causa della destrutturazione fisica e microbiologica del terreno) a frane e smottamenti, e al conseguente elevato rischio di incidenti stradali durante gli eventi piovosi e nelle ore notturne.

Secondo gli ultimi dati ufficiali, 1/5 del territorio italiano è a rischio desertificazione, mentre secondo i dati aggiornati dell'Istituto di ricerca, sviluppo e sperimentazione sull'ambiente ed il territorio (IRSSAT), in alcuni territori del Sud del Paese, il quadro è ancora più preoccupante, con una media del processo di desertificazione tra il 30 e il 50 per cento in regioni come Sardegna, Marche, Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo e Campania, e addirittura del 70 per cento in Sicilia (si consideri che il Paese con la più alta percentuale europea è Cipro, con il 57 per cento).

Per quanto riguarda, invece, gli insetticidi a base di neonicotinoidi, è ormai assodato scientificamente come le popolazioni delle api selvatiche, mellifere e solitarie, e di tutti i pronubi, siano in pericolo per l'uso di queste sostanze. Un pericolo che, se non affrontato, porterà al collasso delle popolazioni di api in Europa. A darne ulteriore conferma è stata l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Sempre sul tema, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, all'articolo 11, in tema di « Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua non potabile » stabilisce che « Gli Stati membri assicurano che siano adottate misure appropriate per tutelare l'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei pesticidi ». Tali misure comprendono, solo per citare un esempio, « la riduzione, per quanto possibile, o l'eliminazione dell'applicazione dei pesticidi sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari ». Parimenti, l'articolo 12 della predetta direttiva disciplina la riduzione dell'uso di pesticidi o dei rischi in aree specifiche.

Le medesime norme sono state riprese dagli articoli 14 e 15 del decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150, con il quale lo Stato italiano ha recepito la direttiva che impone la riduzione dell'uso di pesticidi e la loro eliminazione in aree specifiche, privilegiando prodotti fitosanitari a basso rischio o misure di controllo biologico nei parchi, giardini, cortili scolastici, lungo le strade e le vie ferroviarie, in prossimità di strutture sanitarie, di corsi d'acqua superficiali e di zone naturali protette. Nella stessa direzione vanno la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

La realtà agricola organizzata secondo criteri di eco-compatibilità costituisce il campo di indagine più appropriato per dare avvio a un rinnovamento culturale nella direzione dello sviluppo sostenibile. In questo contesto, l'agricoltura biologica ha un ruolo rilevante: secondo il *Rodale Institute*, tale metodo usa il 45 per cento in meno di energia rispetto a quello convenzionale e fa un uso più efficiente dell'energia stessa, al contrario - ancora una volta - dei sistemi agricoli convenzionali che producono il 40 per cento in più di gas serra. I suoli biologici, inoltre, hanno una funzione di *carbon sink*, che è mediamente quantificabile in 0,5 tonnellate per ettaro l'anno. In questo senso, l'agricoltura biologica offre agli agricoltori opzioni significative sia nelle politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici, sia in quelle di adattamento ai citati mutamenti.

All'inizio del terzo millennio, dunque, ogni sforzo deve essere dedicato a riorientare il comune patrimonio di conoscenze nella direzione di un umanesimo ecocompatibile. Questa nuova fase rappresenta un nuovo modo di approcciarsi alle nuove sfide globali, in cui pensiero e azione sono conformi al paradigma ecologico.

Il presente disegno di legge, dunque, reca disposizioni per il sostegno all'agroecologia e per la tutela del settore agricolo, forestale e rurale e nasce dall'impulso dell'onorevole Valentina Palmeri, deputata all'Assemblea regionale siciliana, e dell'agronomo Guido Bissanti, esperto e saggista sullo sviluppo sostenibile e sull'agricoltura umanistica.

Il testo, diviso in 6 capi, è composto di 13 articoli. Il capo I ha per oggetto le norme generali; il capo II reca disposizioni per il sostegno all'agroecologia e per il riconoscimento dei prodotti agroecologici; il capo III tratta degli incentivi fiscali e degli strumenti di finanziamento; il capo IV riguarda il divieto di utilizzo di prodotti e sostanze in campo agricolo e ambientale; il capo V disciplina i controlli e le sanzioni, il capo VI reca le disposizioni finanziarie e finali.

L'articolo 1, in tema di finalità, precisa che, ai fini della detta proposta, lo Stato favorisce e promuove: la tutela della salute umana, dell'ambiente, degli ecosistemi, della biodiversità, delle attività agricole e dei prodotti agroalimentari locali; l'agroecologia attraverso incentivi fiscali e strumenti di finanziamento del settore agricolo, forestale e rurale; un modello agro-silvo-pastorale conforme ai criteri dell'agroecologia, al fine di ridurre l'impatto delle attività antropiche, il rischio idrogeologico e la desertificazione; la sicurezza agroalimentare mediante il sistema di controlli di settore.

L'articolo 2 fornisce la definizione di « agroecologia » e di « impresa agroecologica ».

L'articolo 3, al comma 1, stabilisce che le imprese agroecologiche sono condotte in conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007 e, a decorrere dalla data della sua applicazione, dal regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. Ai commi 2 e 3 sono precisati i requisiti che le menzionate imprese devono possedere. Il comma 4 rimette a un decreto ministeriale la definizione dei requisiti e delle modalità per il riconoscimento delle imprese agroecologiche e dei criteri di applicazione dell'articolo 3.

L'articolo 4, rubricato « misure di sostegno dell'agroecologia », istituisce un contributo annuale a valere su un apposito fondo e corrispondente ai proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito dell'attività di controllo. Il comma 2 elenca le attività a cui il detto contributo debba essere prioritariamente destinato. Il comma 3 rimette ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la definizione delle modalità di attuazione delle norme previste dal medesimo articolo 4.

L'articolo 5 istituisce il marchio delle imprese agroecologiche italiane al fine di caratterizzare i prodotti agroecologici ottenuti da materia prima italiana.

L'articolo 6 reca misure di fiscalità di vantaggio per uno sviluppo sostenibile.

L'articolo 7 stabilisce che le modalità di accesso ai finanziamenti pubblici nazionali a sostegno delle imprese agricole, nonché al Piano strategico nazionale di sviluppo rurale in attuazione della Politica agricola comune (PAC), prevedano criteri preferenziali e di premialità per le aziende agroecologiche.

L'articolo 8 istituisce lo scontrino verde.

L'articolo 9 dispone in materia di divieto di utilizzo di prodotti e sostanze in campo agricolo e ambientale.

Gli articoli 10 e 11 trattano, rispettivamente, dei controlli e delle sanzioni.

L'articolo 12 riguarda le disposizioni finanziarie.

L'articolo 13, infine, dispone circa l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. Con la presente legge lo Stato favorisce e promuove:

- a) la tutela della salute umana, dell'ambiente, degli ecosistemi, della biodiversità, delle attività agricole e dei prodotti agroalimentari locali;
- b) l'agroecologia come definita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), attraverso incentivi fiscali e strumenti di finanziamento nel settore agricolo, forestale e rurale;
- c) un modello agro-silvo-pastorale conforme ai criteri dell'agroecologia, al fine di ridurre l'impatto delle attività antropiche, il rischio idrogeologico e la desertificazione;
- d) la sicurezza agroalimentare mediante il sistema di controlli di settore.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) « agroecologia »: un sistema di produzione che, mediante un approccio sostenibile, integrato, resiliente e transdisciplinare che coinvolga anche i rapporti tra produzione e consumo, applica i concetti e i principi ecologici e sociali alla progettazione e alla gestione dei sistemi alimentari e agricoli, con lo scopo di renderli meno dipendenti dagli impulsi esterni attraverso l'utilizzo delle sinergie biologiche dell'ecosistema in cui l'attività agricola è inserita;

b) « impresa agroecologica »: l'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi compresa la cooperativa che svolge l'attività di produzione agricola, iscritta nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole, che opera, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 3, in un sistema di produzione agroecologico conforme alla definizione di cui alla lettera a) del presente articolo.

Art. 3.

(Imprese agroecologiche)

1. Le imprese agroecologiche sono condotte in conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007 e, a decorrere dalla data della sua applicazione, dal regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.

2. Le imprese di cui al comma 1 possiedono, altresì, i seguenti requisiti:

a) sussistenza, nella superficie aziendale, di almeno il 10 per cento di specie arboree autoctone con impianto di specie forestali o frutticole o a duplice attitudine, da documentare tramite fascicolo aziendale;

b) sussistenza, entro un anno dalla data di riconoscimento del requisito di cui alla lettera a), e per gli anni successivi, di almeno il 20 per cento di superficie aziendale seminata con varietà erbacee o ortive autoctone, da documentare tramite fascicolo aziendale.

3. Alle imprese parzialmente o prevalentemente zootecniche è inoltre richiesta la sussistenza, presso la superficie aziendale ed entro un anno dalla data di riconoscimento del requisito di cui al comma 2, lettera a), di almeno il 10 per cento di capi appartenenti a razze autoctone, da documentare tramite fascicolo aziendale.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i requisiti e i criteri per il riconoscimento delle imprese agroecologiche nonché le modalità di applicazione del presente articolo.

Capo II

DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELL'AGROECOLOGIA E PER IL RICONOSCIMENTO DEI PRODOTTI AGROECOLOGICI

Art. 4.

(Misure di sostegno dell'agroecologia)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, è erogato un contributo annuale pari a 800 euro a valere su un Fondo, con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e alimentato con i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri nell'ambito dell'attività di controllo di cui all'articolo 10.

2. Il contributo di cui al comma 1 è prioritariamente destinato alle seguenti attività:

a) corsi di formazione, consulenze e servizi gratuiti in tema di tecniche ecocompatibili e biologiche di difesa integrata, a favore del personale operante nel settore agricolo e del verde pubblico, urbano ed extra-urbano;

b) campagne di informazione nazionali sui rischi sanitari e ambientali legati all'utilizzo di prodotti fitosanitari di sintesi tossici e inquinanti e sull'importanza degli agroecosistemi, nonché dei sistemi naturali e semi-naturali che costituiscono i paesaggi del territorio nazionale;

c) attività di ricerca, monitoraggio e sperimentazione in campo agroecologico, nonché interventi di recupero e di ricostruzione ambientale;

d) programmi di formazione e aggiornamento per:

l) il personale tecnico delle pubbliche amministrazioni, in materia di criteri di manutenzione, di conservazione e di gestione delle aree semi-naturali;

- 2) gli agricoltori, in materia di modalità di gestione e di opportunità di utilizzazione di aree non coltivate;
 - 3) gli operatori turistici, in materia di riconoscimento delle erbe spontanee, delle caratteristiche e della gestione degli ambienti semi-naturali e naturali;
 - e) programmi di coordinamento regionale per la realizzazione di un sistema efficiente per lo scambio tecnico-informativo e per la sinergia negli interventi, al fine di potenziare la collaborazione tra il personale degli uffici degli enti locali competenti in materia ambientale e territoriale;
 - f) programmi di educazione alimentare e sanitaria nelle scuole primarie e secondarie.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, della transizione ecologica, dell'istruzione e dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo, le condizioni di attribuzione e le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 1, con i relativi limiti di erogazione, nonché le modalità di funzionamento del Fondo di cui al medesimo comma.

Art. 5.

(Marchio delle imprese agroecologiche italiane)

1. È istituito il marchio delle imprese agroecologiche italiane per caratterizzare i prodotti agroecologici ottenuti da materia prima italiana e contraddistinti dall'indicazione « agroecologico ».
2. Il marchio di cui al comma 1 è di proprietà esclusiva del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e può essere richiesto su base volontaria. Il logo del marchio è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio di cui al comma 1, nonché le modalità di attuazione del presente articolo.

Capo III

INCENTIVI FISCALI E STRUMENTI
DI FINANZIAMENTO

Art. 6.

(Fiscalità di vantaggio per uno sviluppo sostenibile)

1. Al fine di favorire uno sviluppo agricolo sostenibile nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per i soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che sono anche imprese agroecologiche ai sensi dell'articolo 3 della presente legge e che avviano l'attività di commercializzazione dei prodotti agrosilvopastorali, per i primi tre periodi d'imposta l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è ridotta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, dello 0,92 per cento rispetto alla misura corrente per singolo anno di imposta, a condizione che la vendita e la commercializzazione di tali prodotti costituiscano almeno il 20 per cento del volume dei ricavi conseguiti nell'anno di imposta.
2. Accedono al beneficio di cui al comma 1 i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, svolgano attività, anche risultanti da conferimento, trasformazione, fusione o scissione di società, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze, un Fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. L'importo di cui al periodo precedente costituisce limite massimo di spesa.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 3, le procedure operative relative alla disciplina della fiscalità di vantaggio di cui al comma 1, nonché quelle di verifica dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione di forme di fiscalità di vantaggio indebitamente fruite.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo sono adottate nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 7.

(Accesso ai regimi di sostegno e ai finanziamenti pubblici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'accesso ai finanziamenti pubblici nazionali a sostegno delle imprese agricole, nonché al Piano strategico nazionale di sviluppo rurale in attuazione della Politica agricola comune (PAC), sono previsti criteri preferenziali e di premialità per le aziende agroecologiche come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*).

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Centri di assistenza agricola (CAA), l'Organismo pagatore nazionale (OP), gli organismi pagatori regionali (OPR) coinvolti, l'Autorità di gestione (AdG) regionale, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), il relativo organismo di coordinamento e le regioni interessate, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nel rispetto della normativa europea di settore.

Art. 8.

(Istituzione dello « scontrino verde »)

1. Al fine di promuovere il consumo di prodotti ottenuti con sistemi rispettosi dell'ambiente, mediante l'adozione di un sistema virtuoso fiscale orientato alla transizione ecologica, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate è istituito lo « scontrino verde » per l'acquisto di prodotti di consumo biologici o agroecologici.

2. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

« *b-bis*) le spese relative all'acquisto di prodotti di consumo biologici o agroecologici, fino ad un importo massimo di euro 1.200 annui, limitatamente alla parte che eccede euro 150. Ai fini della relativa deduzione, la spesa per l'acquisto di detti prodotti deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni, nonché l'indicazione del codice fiscale del destinatario »;

b) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *c-ter*) è inserita la seguente:

« *c-quater*) le spese relative all'acquisto di prodotti di consumo biologici o agroecologici, fino ad un massimo di euro 600 annui, limitatamente alla parte che eccede euro 100. Ai fini della relativa detrazione, la spesa per l'acquisto di detti prodotti deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni, nonché l'indicazione del codice fiscale del destinatario ».

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono individuate le tipologie di prodotti per i quali spetta la deducibilità e la detraibilità delle spese relative all'acquisto di prodotti biologici e agroecologici relative all'applicazione dello scontrino verde istituito ai sensi del presente articolo.

Capo IV

DIVIETO DI UTILIZZO DI PRODOTTI E SOSTANZE IN CAMPO AGRICOLO E AMBIENTALE

Art. 9.

(Divieti)

1. Al fine di garantire la tutela della salute, di salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente e delle risorse naturali, a partire dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di:

a) utilizzare prodotti fitosanitari, come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nei seguenti luoghi:

1) nei parchi e nelle riserve naturali;

2) nei siti della rete « Natura 2000 » di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992;

3) lungo i bordi delle strade pubbliche e i percorsi ferroviari;

b) utilizzare prodotti a base di glifosate, fosfororganici, neonicotinoidi e loro molecole derivate, in campo agricolo, nonché nella manutenzione, nella gestione e nel contenimento della vegetazione spontanea, naturale, semi-naturale e forestale;

c) utilizzare, a seguito dell'emersione di criticità di tipo ambientale e sanitario rilevate e documentate mediante analisi del suolo e delle acque sotterranee e superficiali, prodotti e sostanze non consentiti nella produzione biologica, nella manutenzione, nel governo e nel contenimento della vegetazione spontanea, naturale, semi-naturale e forestale.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute e della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo.

Capo V

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 10.

(Controlli)

1. Il controllo sul rispetto delle disposizioni della presente legge è affidato al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 11.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni della presente legge si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 10.000 euro.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 12.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2213
XVIII Legislatura

Disposizioni per il sostegno all'agroecologia e per la tutela del settore agricolo, forestale e rurale

Titolo breve: *Disposizioni per il sostegno dell'agroecologia*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 203 \(pom.\)](#)

19 ottobre 2021

[N. 235 \(pom.\)](#)

15 giugno 2022

[N. 390 \(ant.\)](#)

12 luglio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 203 (pom.) del 19/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021
203ª Seduta

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all'interrogazione n. 3-02827, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, ricordando che la filiera agroalimentare italiana è *leader* a livello europeo per il numero di prodotti di qualità a base di carne suina aventi il riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta (DOP) o delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP).

In moltissimi casi, detti prodotti richiedono carni con caratteristiche particolari che si ottengono da suini "pesanti", cioè suini macellati a pesi elevati (160/176 kg/peso vivo), nati ed allevati nella zona di origine, secondo le prescrizioni di disciplinari produttivi approvati a livello comunitario.

Le produzioni DOP ed IGP ottenute da suini "pesanti" hanno diversificato la suinicoltura italiana, tanto che il legislatore comunitario, con la decisione della Commissione 89/53/CEE del 21 dicembre 1988, ha riconosciuto la presenza in Italia di "due distinte popolazioni suine, le cui carni danno luogo a differenti mercati."

Le identità dei prodotti DOP ed IGP sono dettagliatamente definite dai Disciplinari di produzione ove sono descritte le pratiche di allevamento, le caratteristiche e le tecniche di trasformazione della materia prima, nonché le caratteristiche del prodotto finale.

Il rispetto dei disciplinari è quindi la condizione inderogabile per difendere l'identità storica, culturale

ed economica di queste produzioni.

I suinicoltori che operano negli areali geografici delle DOP ed IGP sono liberi di scegliere se aderire o meno ai rispettivi circuiti della DOP e delle IGP. Nel caso in cui decidano di aderire, si assumono l'impegno al rispetto dei rispettivi disciplinari produttivi; in caso contrario, non hanno alcun vincolo e possono destinare la loro produzione ad altre filiere produttive "non DOP e IGP".

Le procedure previste da molti disciplinari del circuito delle DOP e delle IGP nel corso degli anni hanno evidenziato però alcune criticità. Nello specifico, i disciplinari approvati per le filiere delle produzioni DOP ed IGP prevedono che per la loro produzione sono ammessi: gli animali in purezza o derivati delle razze tradizionali di base *Large White* e *Landrace* così come migliorate dal Libro genealogico italiano tenuto dall'Associazione nazionale allevatori suini (ANAS); gli animali derivati dalla razza *Duroc*, così come migliorata dal Libro genealogico italiano; gli animali di altre razze, meticcici ed ibridi purché provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante.

Nello specifico, ricorda che i suini rientranti nei primi gruppi sopra menzionati rispondono pienamente ai requisiti dei suddetti disciplinari, mentre per l'altro gruppo di suini è necessario prevedere idonea procedura per stabilire che provengano da schemi di selezione o incrocio, attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante.

Al fine di assicurare la terzietà, l'imparzialità e l'oggettività nella preventiva valutazione dei tipi genetici dell'ultimo gruppo di suini, con il decreto del Ministro n. 12399, del 5 dicembre 2019, è stata prevista una metodologia per valutare i tipi genetici diversi dalle razze del Libro genealogico italiano, da utilizzare coerentemente a quanto stabilito dai disciplinari di produzione delle DOP e delle IGP. Infatti, il decreto ministeriale in questione prevede una procedura metodologica che garantisca la terzietà nella definizione dei tipi genetici ammessi che non provengono da schemi di selezione nazionali.

Sulla base di quanto esposto, a conclusione del processo valutativo effettuato dal Centro di ricerca zootecnia ed acquacoltura CREA-ZA, delle 30 richieste di valutazione dei tipi genetici, effettuate per il relativo utilizzo nell'ambito dei circuiti tutelati, soltanto 9 hanno ricevuto un parere positivo, tra cui anche una delle così dette "linee femminili", mentre 21 hanno ricevuto parere negativo.

Tra questi ultimi tipi genetici, ben 14 risultano però essere già utilizzati nei circuiti tutelati e, in conformità a quanto disciplinato dal citato decreto, non potrebbero pertanto essere più utilizzati come verri padri di suini destinati alla macellazione nel circuito DOP ed IGP.

In ogni caso, il decreto del Ministro n. 0268840 del 10 giugno 2021 ha previsto un ragionevole tempo di uscita dei riproduttori non compatibili già in uso, quantificato in 12 mesi dalla data di emanazione del decreto di rigetto.

Infine precisa che nella riunione del Tavolo suinicolo nazionale del 22 settembre scorso è stata avviata una proficua concertazione con le parti interessate, allo scopo di giungere, nel più breve tempo possibile, ad un'efficace soluzione della tematica rappresentata, al fine di contemperare le esigenze di valorizzazione e tutela dei circuiti DOP e IGP con quelle connesse ad evitare impatti sulle filiere coinvolte.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario anche per la tempestività della risposta e si dichiara soddisfatto. Ricorda che la tematica oggetto dell'interrogazione riguarda un comparto importante della zootecnia italiana e coinvolge moltissimi allevatori. Ritiene sia necessario un intervento urgente anche per evitare che una parte della domanda - eventualmente non soddisfatta tramite la filiera DOP - possa essere assorbita mediante importazione di carne da Paesi esteri. Sottolinea in conclusione con favore l'avvio di un Tavolo tecnico di concertazione diretto a risolvere la problematica rappresentata.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(2213) TRENTACOSTE ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'agroecologia e per la tutela del settore agricolo, forestale e rurale

(Discussione e rinvio)

La relatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo che reca disposizioni per il sostegno all'agroecologia e per la tutela del settore agricolo, forestale e rurale.

Il testo, diviso in 6 capi, è composto di 13 articoli.

L'articolo 1, dedicato alle finalità del provvedimento, afferma che lo Stato favorisce e promuove la tutela della salute umana, dell'ambiente, degli ecosistemi, della biodiversità, delle attività agricole e dei prodotti agroalimentari locali, l'agroecologia, un modello agro-silvo-pastorale conforme ai criteri dell'agroecologia nonché la sicurezza agroalimentare.

L'articolo 2 reca la definizione di agroecologia quale "sistema di produzione che, mediante un approccio sostenibile, integrato, resiliente e transdisciplinare che coinvolga anche i rapporti tra produzione e consumo, applica i concetti e i principi ecologici e sociali alla progettazione e alla gestione dei sistemi alimentari e agricoli, con lo scopo di renderli meno dipendenti dagli impulsi esterni attraverso l'utilizzo delle sinergie biologiche dell'ecosistema in cui l'attività agricola è inserita". Viene quindi definita l'impresa agroecologica.

L'articolo 3, dedicato appunto alle imprese agroecologiche, dopo aver specificato che queste devono essere condotte in conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 834/2007, ne precisa i requisiti, ossia la sussistenza, nella superficie aziendale, di almeno il 10 per cento di specie arboree autoctone e, successivamente, di almeno il 20 per cento di superficie aziendale seminata con varietà erbacee o ortive autoctone, da documentare tramite fascicolo aziendale.

L'articolo 4 prevede un contributo annuale di 800 euro - alimentato con i proventi derivanti dalle sanzioni irrogate dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito dell'attività di controllo - destinato prioritariamente ad una serie di attività tra cui: corsi di formazione e consulenze in tema di tecniche ecocompatibili e biologiche di difesa integrata a favore del personale operante nel settore agricolo e del verde pubblico; campagne di informazione sui rischi sanitari e ambientali legati all'utilizzo di prodotti fitosanitari di sintesi tossici e inquinanti; attività di ricerca, monitoraggio e sperimentazione in campo agroecologico.

L'articolo 5 istituisce il marchio delle imprese agroecologiche italiane - di proprietà esclusiva del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - diretto a caratterizzare i prodotti agroecologici ottenuti da materia prima italiana.

L'articolo 6 reca misure di fiscalità di vantaggio in favore delle imprese agroecologiche (come individuate ai sensi dell'articolo 3) che avviano l'attività di commercializzazione dei prodotti agrosilvopastorali, mentre l'articolo 7 stabilisce che per l'accesso ai finanziamenti pubblici nazionali a sostegno delle imprese agricole, nonché al Piano strategico nazionale di sviluppo rurale in attuazione della Politica agricola comune (PAC), siano previsti criteri preferenziali e di premialità per le aziende agroecologiche.

L'articolo 8 istituisce - con provvedimento dell'Agenzia delle entrate - il cosiddetto "scontrino verde" per l'acquisto di prodotti di consumo biologici o agroecologici, diretto a promuovere il consumo di prodotti ottenuti con sistemi rispettosi dell'ambiente: con un successivo decreto saranno individuate le tipologie di prodotti per i quali spetta la deducibilità e la detraibilità delle spese relative all'acquisto di prodotti relative all'applicazione del predetto scontrino.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di divieto di utilizzo di prodotti e sostanze in campo agricolo e ambientale: viene vietato, tra gli altri, di utilizzare prodotti fitosanitari nei parchi e nelle riserve naturali e lungo i bordi delle strade pubbliche e i percorsi ferroviari, nonché di utilizzare prodotti a base di glifosate, fosfororganici, neonicotinoidi e loro molecole derivate in campo agricolo.

L'articolo 10 affida l'attività di controllo in materia al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale, mentre l'articolo 11 prevede l'applicazione, per la violazione delle disposizioni della presente

legge, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 10.000 euro.

Da ultimi, l'articolo 12 è dedicato alla copertura finanziaria del provvedimento mentre l'articolo 13 dispone circa la sua entrata in vigore.

Il senatore [TRENTACOSTE](#) (M5S) segnala la recente predisposizione da parte del CREA di un rapporto su "Agroecologia e PAC", a dimostrazione di come il tema oggetto del disegno di legge sia divenuto centrale per il Ministero e più in generale per le istituzioni del settore; evidenzia come il rapporto nasca con l'obiettivo di integrare le politiche agricole su questa materia fornendo una base conoscitiva necessaria per il confronto con i vari operatori.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 ottobre.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella precedente seduta si è svolta la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti riferiti al disegno di legge. Fa presente tuttavia che, prima di procedere alla loro votazione, la Commissione dovrà acquisire i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive, che non sono ancora pervenuti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente [VALLARDI](#) d'accordo con il relatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) propone di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 ottobre.

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, se la relatrice è d'accordo, si può passare alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti riferiti al disegno di legge.

La relatrice [LEONE](#) (M5S) ritiene sia necessario attendere i pareri di tutte le Commissioni prima di procedere alla votazione delle proposte emendative.

Il presidente [VALLARDI](#) propone comunque di procedere con l'illustrazione degli emendamenti, e successivamente attendere i pareri delle Commissioni consultive per la votazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 1.1, diretto ad estendere il ricorso alle linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali a tutti i prodotti della filiera ortofrutticola, anziché alla sola filiera agrumicola.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 1.4, finalizzato ad evitare che sia fissato un prezzo minimo di vendita in modo definitivo.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 1.5 sottolineando come la fissazione di un prezzo minimo di vendita in modo rigido rischia di mettere fuori dal mercato determinate produzioni quando è il mercato stesso a livello internazionale a dettarne le condizioni. Propone quindi di prevedere un meccanismo di monitoraggio dei costi che sia in grado di consentire un controllo più mirato dei prezzi.

La relatrice [LEONE](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 1.6, diretto in particolare ad introdurre nel disegno di legge un'ulteriore fase della filiera agrumicola concernente la pastorizzazione e la sterilizzazione dei prodotti.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 1.7, diretto a prevedere che l'adozione delle linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali sia preceduta da una consultazione anche con le organizzazioni delle imprese agricole del settore ortofrutticolo.

La relatrice [LEONE](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 1.8, che puntualizza come il decreto per la definizione delle linee guida debba essere emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Illustra poi l'emendamento 1.11, diretto anch'esso ad apportare una precisazione di carattere tecnico.

I restanti emendamenti all'articolo 1 sono dati per illustrati, così come gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta per la programmazione dei lavori, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 235 (pom.) del 15/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2022

235ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LXXXVI, n. 5\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022*

[\(Doc. LXXXVII, n. 5\)](#) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2021*

(Parere alla 14a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVI, n. 5*. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVII, n. 5*)

Il presidente [VALLARDI](#) cede la parola al relatore per l'illustrazione dei due documenti che vengono esaminati congiuntamente.

Ricorda che l'esame congiunto si conclude con l'approvazione di due pareri distinti destinati alla 14a Commissione, che prevede di concludere l'esame nella seduta di oggi.

Il relatore [TARICCO](#) (PD) riferisce alla Commissione innanzitutto sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022 illustrando le iniziative in corso e gli obiettivi che il Governo intende perseguire in relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche orizzontali e settoriali, nonché alla dimensione esterna dell'Unione europea. Il documento è suddiviso in quattro parti, dedicate, rispettivamente, al processo di integrazione europea, alle politiche strategiche, alla dimensione esterna dell'UE e al coordinamento nazionale delle politiche europee.

Con riferimento ai temi di più stretto interesse della Commissione agricoltura, segnala soprattutto, nella seconda parte della Relazione dedicata alle politiche strategiche, una serie di schede nell'ambito dell'obiettivo del *Green Deal* europeo.

Nella scheda 27, dedicata alla promozione delle agroenergie, il Governo ritiene si debba puntare appunto sulle agroenergie, a partire dalla produzione di biometano da fermentazione anaerobica da

sottoprodotti e residui agricoli, agroalimentari e forestali; in questo senso si dovrà promuovere l'utilizzo di sottoprodotti e residui agricoli, agroindustriali e forestali nell'ottica dell'economia circolare. Andrà assicurato il finanziamento di interventi a favore della sostenibilità offrendo agli agricoltori nuove fonti di reddito (es. *carbon farming*, produzione di biogas e biometano da rifiuti e residui agricoli), anche valorizzando il ruolo di certificazioni etiche ed ambientali e incentivando il sistema delle assicurazioni.

La scheda 28, dedicata all'adozione della Strategia Nazionale Biodiversità 2030, prevede che, al fine di dare piena attuazione a detta Strategia ed agli impegni in materia di conservazione della biodiversità, siano favorite le sinergie fra politiche settoriali diverse, tra cui le politiche in ambito agricolo e della pesca e la strategia forestale.

Nella scheda 32, dedicata al miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi e della capacità di adattamento del settore agricolo e forestale ai cambiamenti climatici, si prevede che orientando opportunamente le politiche di sostegno allo sviluppo agricolo, sia a livello nazionale che europeo, siano ridotte le emissioni nell'ambiente e migliorate la capacità di adattamento del settore agricolo ai cambiamenti climatici. A tal fine sono previste varie azioni: tra queste il finanziamento di interventi a favore della sostenibilità, la valorizzazione delle certificazioni etiche ed ambientali e del sistema delle assicurazioni; il miglioramento della conoscenza degli attuali strumenti di gestione del rischio (assicurazioni e fondi mutualistici) nell'ambito della campagna di comunicazione del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020; il prolungamento al 2022 della programmazione strategica di *risk management*, attraverso l'istituzione prevista dalla PAC di un fondo di mutualità nazionale per i rischi catastrofali (gelo, siccità, alluvioni), cui contribuiranno gli stessi agricoltori, attraverso una piccola quota dei pagamenti diretti della PAC (fino al 3 per cento).

La scheda 33, concernente la transizione verde sostenibile delle aziende agricole, è dedicata all'obiettivo dello sviluppo dell'agricoltura biologica in Italia. A tal fine il Governo prevede di procedere all'elaborazione del piano sementiero, di incentivare la ricerca in agricoltura biologica ed il Fondo per l'agricoltura biologica, nonché di realizzare un sistema informatico di tracciabilità delle transazioni.

La scheda 34, dedicata a promuovere filiere agroalimentari sostenibili e combattere gli sprechi alimentari, tutelando anche il settore delle indicazioni geografiche, prevede interventi diretti a rafforzare le filiere agroalimentari italiane, in particolare le piccole e medie imprese che ne rappresentano la spina dorsale, favorendo la transizione ecologica verso modelli produttivi più sostenibili e integrati. A tal fine il Governo prevede anzitutto di realizzare azioni legate al finanziamento di contratti di filiera e di distretto ai sensi del regime di aiuti SA 42821; sul fronte delle indicazioni geografiche intende proseguire nell'anno 2022 verso la procedura nazionale di ratifica parlamentare dell'Atto di Ginevra (2015) e, più in generale, proteggere le Indicazioni geografiche italiane mediante accordi con Paesi terzi.

Nella scheda 35, dedicata alle misure per le filiere agroalimentari legate alla crisi Ucraina, il Governo sottolinea la necessità di prevedere uno strumento che ricalchi la *ratio* del *Temporary Framework*, adottato dalla Commissione Europea per far fronte alle difficoltà economiche legato all'emergenza da COVID-19. A tal fine sono attesi interventi a sostegno delle filiere del grano, considerata la drammatica situazione del settore delle colture cerealicole e delle imprese che trovano nel grano un bene di primaria utilità (imprese che allevano animali che si alimentano con grano).

La scheda 36, concernente lo sviluppo della crescita blu e dell'economia del mare, è dedicata alla sostenibilità ambientale ed economica del settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di favorire la mitigazione degli effetti negativi causati dalla attuale crisi socio economica generata dalla pandemia da COVID 19. In tale ambito il Governo proseguirà le azioni avviate nel 2021, tra cui il finanziamento di misure per l'adattamento e la modernizzazione della flotta; supporto per il controllo dell'attività di pesca; raccolta, condivisione e elaborazione dei dati in mare; investimenti innovativi produttivi per la crescita sostenibile in acquacoltura; miglioramento della organizzazione del settore attraverso le organizzazioni dei produttori.

La scheda 37, dedicata alle misure per la pesca legate alla crisi Ucraina, prevede interventi diretti a

mitigare gli impatti dell'aggressione militare subita dall'Ucraina, che stanno causando gravi perturbazioni nel mercato ed impattando sulle imprese della pesca e acquacoltura sia a livello di mancato guadagno che di costi aggiuntivi nonché sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e acquacoltura.

La scheda 38, dedicata al miglioramento della competitività e della sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare e forestale, ricorda che nel 2023 avrà avvio il nuovo ciclo di programmazione della PAC, maggiormente orientato al miglioramento della sostenibilità ambientale e climatica delle pratiche agricole e alla competitività delle imprese. In tale ambito - secondo la Relazione - tra le varie azioni saranno previste le misure derivanti dalla riorganizzazione dei pagamenti diretti, gli interventi delle varie Organizzazioni comuni di mercato e altri strumenti in passato frammentati tra i vari programmi regionali; è prevista l'emanazione di appositi bandi da parte delle Autorità di gestione, sia regionali che nazionali, dei programmi finanziati da fondi FEASR; saranno intraprese azioni per aumentare il potenziale di produzione agricola destinata all'alimentazione umana e del bestiame; si attuerà il progetto "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare" al fine di sostenere, con contributi in conto capitale, l'ammodernamento dei macchinari agricoli, l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione e l'utilizzo di tecnologie di agricoltura 4.0.

Un coinvolgimento, seppure più marginale, del settore agricolo è infine previsto anche in altre schede della Relazione programmatica, in particolare nella scheda n. 29 (aumento della resilienza dei territori agli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico), n. 30 (riduzione degli inquinanti delle acque sotterranee e superficiali), n. 46 (diffusione della cultura trasversale della sostenibilità), n. 49 (quadro statistico a supporto del *Green Deal* europeo), n. 79 (tutela dei consumatori e della proprietà intellettuale e industriale) e n. 107 (quadro statistico a supporto della crescita).

Passando alla Relazione consuntiva, ricorda che si tratta del documento con cui il Governo dà conto delle attività e delle iniziative intraprese nell'ambito della partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel corso del 2021.

Il documento si suddivide in quattro parti, la prima delle quali è dedicata all'esposizione delle tematiche relative al quadro istituzionale dell'Unione europea e allo sviluppo del processo di integrazione. La seconda parte dà conto degli aspetti su cui si è concentrata l'attenzione del Governo nell'ambito delle politiche strategiche (parte in cui vengono individuati i temi di interesse per la 9ª Commissione). La terza parte espone le questioni relative alla dimensione esterna della UE in rapporto all'Italia, mentre la quarta parte illustra le attività di coordinamento nazionale delle politiche europee svolte nel corso dell'anno.

La Relazione è completata da cinque allegati. I primi tre concernono i Consigli dell'Unione e i Consigli europei, i flussi finanziari dall'UE all'Italia e il recepimento delle direttive nell'anno di riferimento. Il quarto allegato contiene un elenco degli atti di indirizzo adottati dal Senato e dalla Camera nel 2021 su proposte legislative e altri documenti europei, mentre il quinto allegato reca l'elenco degli acronimi.

Riguardo agli aspetti di più stretto interesse della Commissione, nella seconda parte della Relazione, concernente le politiche strategiche, segnala anzitutto la scheda n. 18, dedicata allo sviluppo sostenibile del sistema produttivo agricolo, alla strategia forestale nazionale, alla crescita blu e dell'economia del mare.

La relazione ricorda che nel corso del 2021 si sono conclusi i negoziati sulla riforma della PAC 2023-2027, basata sulle Strategie Biodiversità e "Dal produttore al consumatore" (c.d. *Farm to fork*). Nel negoziato, particolare attenzione è stata posta dal Governo alla tutela delle peculiarità nazionali in temi chiave quali la salvaguardia del reddito degli agricoltori, il ricambio generazionale in agricoltura, il sostegno ai settori agricoli in difficoltà, avendo riguardo alla semplificazione normativa e alla riduzione dei costi amministrativi per gli agricoltori e le Amministrazioni pubbliche.

Per quanto concerne la lotta agli sprechi, è proseguita la partecipazione alla piattaforma europea contro gli sprechi alimentari ed è stato completato l'*iter* del bando per i progetti finalizzati alla riduzione degli sprechi.

Relativamente al settore vitivinicolo, il Governo ha contribuito attivamente alla fase ascendente della nuova normativa, finalizzata a dare un ulteriore impulso al settore da un punto di vista economico, di sostenibilità ambientale e condizionalità sociale.

È proseguita l'attuazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), nella parte dedicata alla promozione della sostenibilità ambientale, anche attraverso una cabina di regia, volta tra l'altro allo sviluppo della logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo, all'innovazione nel settore agricolo e alla migliore gestione delle risorse idriche.

Sul piano internazionale, il Governo ha partecipato attivamente ai negoziati in materia commerciale dell'UE. Particolare attenzione è stata posta ai rapporti commerciali con il Regno Unito.

Con riferimento alla Strategia forestale nazionale, nel corso del 2021 si è perfezionato il relativo provvedimento di adozione. Gli obiettivi generali di tale Strategia sono sintetizzabili in tre pilastri: gestione forestale sostenibile e ruolo multifunzionale delle foreste; efficienza dell'impiego delle risorse forestali per uno sviluppo sostenibile delle economie nelle aree rurali interne ed urbane del Paese; responsabilità e conoscenza globale delle foreste.

Con riferimento all'obiettivo di incentivare lo sviluppo dell'agricoltura biologica per rendere l'agricoltura sempre più sostenibile ed al passo con le nuove politiche europee, per quanto riguarda la elaborazione di un Piano sementiero, è stata attivata la cabina di regia per la realizzazione del piano di settore (pluriennale) volto all'individuazione delle strategie migliori per incentivare la produzione di materiale riproduttivo vegetale biologico al fine di ridurre l'impiego di quello non biologico. Sempre in tema di agricoltura biologica, sono stati attivati 4 gruppi di lavoro per la revisione della normativa nazionale.

Per promuovere filiere agroalimentari sostenibili e combattere gli sprechi alimentari, si è rafforzato il sistema delle filiere agroalimentari italiane, anche grazie allo strumento dei contratti di filiera e di distretto.

Relativamente al settore delle indicazioni geografiche ed alla loro tutela, nel 2021 si è conclusa la revisione dei regolamenti (UE) 1151/2012 e 1308/2013 con la pubblicazione dei regolamenti PAC 2023-2027. Con la riforma sono state semplificate le procedure oggi esistenti di modifica dei disciplinari delle DOP e delle IGP registrate, preservando il ruolo dello Stato membro e rendendo più efficace la protezione e la tutela delle DOP e delle IGP.

Sulla proposta di revisione delle norme dell'UE sulle informazioni fornite ai consumatori nella strategia *Farm to fork* dell'UE, relativa all'introduzione di un'etichettatura nutrizionale obbligatoria sulla parte anteriore dell'imballaggio, il Governo ha partecipato attivamente all'analisi di impatto indetta dalla Commissione europea.

Con riferimento ai risultati attesi dalle azioni per lo sviluppo della crescita blu e dell'economia del mare, ovvero al raggiungimento degli obiettivi del Programma Operativo in ambito FEAMP 2014-2020, segnala che nel 2021 gli impegni di spesa, inclusa l'assistenza tecnica, sono stati complessivamente di circa 690,6 milioni di euro (quota UE + quota nazionale), ovvero del 71 per cento della dotazione del Programma che ammonta a circa 979,4 milioni di euro (quota UE + quota nazionale). I pagamenti effettuati sono stati di circa 470 milioni di euro (quota UE + quota nazionale), che rappresentano il 48 per cento della dotazione.

Da ultimo, nel 2021 è stato predisposto il testo di Programma Operativo IT, finalizzato a contribuire alla sostenibilità ambientale ed economica del settore della pesca e dell'acquacoltura, favorendo, al contempo, la mitigazione degli effetti negativi causati dalla attuale crisi socio economica generata dalla pandemia da COVID-19.

Segnala poi la scheda n. 40, dedicata alla modernizzazione dell'agricoltura. Al riguardo la Relazione ricorda che, nell'ambito dell'attuazione della Programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2022, è proseguita l'attuazione degli interventi per la diffusione nelle aree rurali della Banda Ultra Larga (BUL) quale fattore di miglioramento delle condizioni economiche, sociali e di gestione delle risorse naturali e strumento di diffusione di tecniche di agricoltura di precisione e dei servizi offerti dalla tecnologia satellitare, in linea anche con gli obiettivi della strategia *Farm to fork*.

Nel medesimo ambito, è stata avviata la riorganizzazione del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) ed è stata realizzata, proprio nell'ambito del SIAN, una nuova funzionalità informatica diretta al miglioramento e alla semplificazione delle procedure di gestione della Banca dati nazionale ortofrutta degli operatori ortofrutticoli (BDNOO) e di emissione dei certificati di conformità dei prodotti ortofrutticoli nelle fasi di importazione e esportazione.

Profili di interesse della Commissione sono rinvenibili anche in altre schede della Relazione.

In particolare nella scheda n. 24, dedicata al quadro statistico a supporto del *Green Deal* europeo e della crescita, si ricorda che le tre proposte di regolamento all'esame delle istituzioni europee, rivolte alla modernizzazione delle statistiche agricole, sono giunte a uno stato avanzato del processo legislativo. Proseguono altresì le discussioni intorno alla proposta relativa alle statistiche sulla pesca, attesa nel 2023.

Nella scheda n. 42, dedicata ad una maggiore tutela e qualità del lavoro, vengono elencate le azioni compiute per il contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato e l'attuazione del Piano triennale (2020-22), dedicato in particolare al settore agricolo. Viene tra l'altro ricordato che nel 2021 è stata avviata una rilevazione nazionale sulla presenza di lavoratori stranieri impiegati in agricoltura.

Propone in conclusione l'espressione di un parere favorevole su entrambi i documenti all'esame della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale viene considerata esperita tale fase procedurale.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, viene pertanto posta in votazione ed approvata la proposta di parere favorevole del relatore sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022.

Viene successivamente posta in votazione ed approvata la proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2021.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 ([n. 382](#))
(Osservazioni alla 12a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che la relatrice ha già illustrato il provvedimento, su cui la Commissione dovrà rendere le proprie osservazioni alla 12a Commissione.

Fa presente che il termine per l'espressione delle osservazioni scadrebbe giovedì 16, ma risulta che il Governo abbia dato la propria disponibilità ad attendere oltre tale data per l'emanazione definitiva dell'atto. Ritiene pertanto possibile rinviare l'espressione delle osservazioni indicativamente sino al prossimo 30 giugno.

La relatrice [BITI](#) (PD) concorda con la proposta del Presidente e sottolinea come siano tuttora in corso audizioni presso la 12a Commissione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio

illegale di specie protette (n. 383)

(Osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che il relatore ha già illustrato il provvedimento, su cui la Commissione dovrà rendere le proprie osservazioni alle Commissioni 12a e 13a.

Fa presente che il termine per l'espressione delle osservazioni scadrebbe giovedì 16, ma risulta che il Governo abbia dato la propria disponibilità ad attendere oltre tale data per l'emanazione definitiva dell'atto. Ritiene pertanto possibile rinviare l'espressione delle osservazioni indicativamente sino al prossimo 30 giugno.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(2213\) TRENTACOSTE ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'agroecologia e per la tutela del settore agricolo, forestale e rurale](#)

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 ottobre 2021.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che il 19 ottobre 2021 è stato incardinato in Commissione il disegno di legge in titolo.

La relatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) propone di svolgere un ciclo di audizioni invitando i colleghi a trasmettere celermente agli uffici i nominativi dei soggetti che si intendono audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro [\(n. 215\)](#)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che in una precedente seduta il relatore ha presentato una proposta di risoluzione, invitando i colleghi a trasmettere proposte ed osservazioni.

Il relatore [DE BONIS](#) (*FIBP-UDC*) informa di aver praticamente completato la stesura di una nuova versione della risoluzione, già messa informalmente a disposizione dei colleghi. Tale testo sarà formalmente presentato in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 gennaio.

Il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, comunica di aver presentato gli emendamenti 3.100, 4.100, 4.101, 5.100, 7.100 e 14.100, diretti a superare alcuni aspetti problematici del testo evidenziati in via informale dagli uffici del Ministero.

Si resta in attesa del parere della Commissione bilancio sia sul testo che sugli emendamenti per poter proseguire con l'esame dei disegni di legge.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo del provvedimento.

Si resta in attesa del parere della stessa Commissione sugli emendamenti nonché del parere di altre Commissioni per proseguire l'esame.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) esprime soddisfazione per il fatto che l'*iter* del provvedimento si sia finalmente sbloccato. Comunica che presenterà prossimamente alcuni emendamenti diretti a superare le obiezioni formulate dalla Commissione bilancio. Auspica che tale Commissione possa concludere l'esame degli emendamenti in tempi rapidi in modo da poter consentire di avviare le votazioni come da più parti auspicato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1130) RUFÀ ed altri. - Disposizioni relative alla definizione della relazione tecnica di competenza della professione regolamentata di tecnologo alimentare

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 febbraio 2020.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che in data 18 febbraio 2020 è iniziato l'esame del disegno e di legge e che successivamente si sono svolte una serie di audizioni.

D'accordo con la relatrice Abate, ritiene che il ciclo di audizioni possa considerarsi concluso.

Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore

12 di martedì 28 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.

Il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che sul disegno di legge sono già stati presentati ed illustrati gli emendamenti.

Avverte che sono pervenuti i pareri sul testo delle Commissioni 1a, 5a, 11a, 14a e Questioni regionali, nonché i pareri sugli emendamenti delle Commissioni 1a, 5a e 14a.

Comunica che la relattrice ha presentato gli emendamenti 1.100 e 1.101, diretti a recepire le condizioni poste dalle Commissioni 14a e Questioni regionali, e che ha ritirato l'emendamento 1.8.

Il sottosegretario CENTINAIO interviene sui contenuti del disegno di legge sottolineando innanzitutto che l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), appare in contrasto con il decreto legislativo n. 198 del 2021, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, mentre le lettere *d*) e *g*) presentano profili di onerosità. Nel complesso l'intero articolo appare in gran parte sovrapporsi al citato decreto legislativo n. 198 del 2021.

L'articolo 2 non sembra presentare profili di contrasto con il decreto legislativo n. 198 del 2021; il comma 1, lettera *a*), presenta, tuttavia, possibili profili di onerosità.

In merito agli emendamenti, il rappresentante del Governo rileva che le proposte emendative 1.1, 1.2 e 1.3 hanno il pregio di modificare il comma 1, lettera *a*), espungendo il riferimento alla fissazione di prezzi minimi di vendita, ma presentano possibili profili di onerosità.

Gli emendamenti 1.4 e 1.5 risolvono in modo diverso il contrasto con il comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 198 del 2021; l'emendamento 1.5 sembra perseguibile, anche se permangono i profili di possibile onerosità delle lettere *d*) e *g*).

L'emendamento 1.6 modifica la lettera *g*) senza tuttavia risolvere i possibili profili di onerosità e introducendo altre criticità di ordine tecnico.

Riferisce poi sui contenuti degli emendamenti 1.7, 1.9, 1.10, 2.1 e 2.2.

Il Sottosegretario ritiene in conclusione che, a prescindere dal contenuto delle proposte emendative presentate, il disegno di legge è, nei contenuti, non più attuale in quanto con il decreto legislativo n. 198 del 2021 è stata normata, con disposizioni cogenti e non più con semplici linee guida, come previsto dal testo in esame, l'intera materia. La disposizione contenuta all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), risulta altresì in contrasto sia con la normativa nazionale sia con la normativa unionale.

Il presidente [VALLARDI](#), considerata l'assenza della relattrice, propone di rinviare il seguito dell'esame, al fine di verificare come procedere con l'esame del disegno di legge.

La senatrice [ABATE](#) (*CAL-Alt-PC-IdV*) concorda con la proposta del Presidente e stigmatizza il comportamento del Governo che ha deciso di comunicare le proprie valutazioni in merito ai contenuti del disegno di legge proprio in assenza della relattrice. Nel prendere atto del parere espresso dal

Governo si riserva di esprimere valutazioni più approfondite in una prossima seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2118) STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che sono pervenuti i pareri sul testo e sugli emendamenti delle Commissioni 1a e 5a. È altresì pervenuto il parere della Commissione Questioni regionali.

Comunica che la relatrice ha presentato gli emendamenti 5.100 e 8.0.100, diretti a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Sono stati altresì presentate riformulazioni degli emendamenti 5.6, 5.0.1 e 6.3.

D'accordo con la relatrice, propone di rinviare ad una successiva seduta la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2023) VALLARDI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di agricoltore custode dell'ambiente e del territorio

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 febbraio.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver rilevato che non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni consultate, propone, d'accordo con il relatore, di rinviare ad una successiva seduta la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [LONARDO](#) (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) ricorda che quasi due anni fa la Commissione ha approvato all'unanimità una risoluzione sulle problematiche della filiera bufalina e che non risulta ancora pervenuta alcuna risposta da parte del Governo ad una sua interrogazione, presentata oltre un anno fa, in cui chiedeva tra l'altro quale fosse lo stato di attuazione di quanto previsto nella stessa risoluzione. Fa notare come nel frattempo lo stato di crisi degli allevatori di bufale nei territori campani si è ulteriormente aggravato e chiede se possa essere utile ipotizzare un coinvolgimento anche della 12a Commissione al fine di poter fornire risposte certe ad un settore in profonda crisi, come peraltro recentemente rilevato anche da una trasmissione televisiva.

Il senatore [TRENTACOSTE](#) (*M5S*) condivide il sollecito rivolto dalla senatrice Lonardo al Governo e ricorda di aver recentemente incontrato una delegazione di allevatori con cui è stato fatto il punto sui numerosi tentativi posti in essere per eliminare la brucellosi. Chiede poi se si possa ipotizzare un coinvolgimento congiunto dei Ministri delle politiche agricole e della salute per provare ad affrontare tali problematiche in modo concreto.

Il rappresentante del GOVERNO riferisce come la mancata risposta all'interrogazione presentata dalla senatrice Lonardo non sia imputabile al Ministero delle politiche agricole ma al fatto che altre amministrazioni coinvolte non hanno ancora trasmesso gli elementi necessari per poter fornire una risposta.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE
N. [810, 918, 933 NT](#)

Art. 3

3.100

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: « dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » , con le seguenti: « della transizione ecologica ».

Art. 4

4.100

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola: « Ministero » , con la parola: « Ministro ».

4.101

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Il Tavolo tecnico del settore del tartufo è composto dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, del Ministero della salute, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero dello sviluppo economico, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali e sindacati agricoli, delle associazioni, consorzi e federazioni di settore, di enti operanti nel campo alimentare e della ricerca, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nonché da una rappresentanza delle facoltà universitarie competenti. I rappresentanti di cui al precedente periodo durano in carica due anni.

1-ter. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennizzo o rimborso spese a qualsiasi titolo corrisposto. L'istituzione del Tavolo tecnico non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Art. 5

5.100

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «redigono il piano regionale del tartufo» con le seguenti: «possono redigere il piano regionale del tartufo, previo accertamento della congruità delle risorse di cui all'articolo 22, comma 2,».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, sostituire la parola: « istituiscono » con le parole: « possono istituire ».

Art. 7

7.100

IL RELATORE

Sopprimere il comma 7.

Art. 14

14.100

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «cerca e raccolta del tartufo», inserire le seguenti: « per coloro che esercitano attività di vendita del tartufo».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1583](#)

Art. 1

1.100

LA RELATRICE

Al comma 1, capoverso 6-ter, lettera a), sopprimere le parole: «mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita».

1.101

LA RELATRICE

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole «del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» con le seguenti: «del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali»;*

b) *sostituire le parole «d'intesa con la» con le seguenti: «previa intesa in sede di».*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2118](#)

Art. 5

5.6 (testo 2)

[Trentacoste](#), [Puglia](#)

Al comma 5, dopo le parole «alla cancellazione dallo stesso», inserire le seguenti: «Il registro degli enologi e degli enotecnici è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.».

5.0.1 (testo 2)

[Trentacoste](#), [Puglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-bis

(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera l), è inserita la seguente: «l-bis) un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Al presidente e ai componenti del comitato di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.".

5.100

LA RELATRICE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole «presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» con le seguenti: «presso il Ministero dello sviluppo economico»;*

b) *al comma 5:*

1) *sostituire le parole* «con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali»
con le seguenti: «con decreto del Ministro dello sviluppo economico»;

2) *dopo la parola* «sentite» *inserire le seguenti:* «la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e»

Art. 6

6.3 (testo 2)

[Trentacoste](#), [Puglia](#)

All'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 sostituire le parole* «o da altri soggetti qualificati nella formazione professionale nel settore vitivinicolo accreditati a livello regionale.» *con le seguenti:* «da istituti agrari ed università o da altri soggetti accreditati e qualificati nel settore vitivinicolo.»;

b) *al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali del settore agrario viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.»;

c) *al comma 3, sostituire le parole* «Le associazioni di cui al comma 2, con proprio regolamento interno, disciplinano:» *con le seguenti* «I corsi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 2 sono erogati in conformità al modello definito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con proprio decreto disciplinante:»;

d) *al comma 3, lettera a), dopo le parole* «degli iscritti» *inserire le seguenti:* «nel registro di cui all'articolo 5».

Art. 8

8.0.100

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 8-bis

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 390 (ant.) del 12/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 390
MARTEDÌ 12 LUGLIO 2022

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

indi della Vice Presidente

[CALIGIURI](#)

Orario: dalle ore 11,50 alle ore 12,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI APO CONERPO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2213 (DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELL'AGROECOLOGIA E PER LA TUTELA DEL SETTORE AGRICOLO, FORESTALE E RURALE)

